



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 14 agosto 2024 n.126

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 1, comma 19 della Legge 22 dicembre 2023 n.194;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.56 adottata nella seduta del 6 agosto 2024;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO

Art. 1

(Finalità, strumenti ed ambito di applicazione)

1. Il presente decreto delegato si pone l'obiettivo di creare dei mezzi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, mediante azioni a carattere preventivo ed una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, in qualità sia di vittime sia di responsabili degli illeciti.
2. Al fine di garantire un più efficace raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, è incentivata la stipula di convenzioni che consentano la specifica collaborazione tra le Forze dell'Ordine nazionali e quelle di altri Stati, anche con la collaborazione dell'Ufficio Centrale Nazionale Interpol.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto delegato, attesa la specificità dei soggetti coinvolti, individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), introducono un'autonoma disciplina cui risulta possibile ricorrere per garantire una migliore tutela e maggiori garanzie in favore dei soggetti coinvolti.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto delegato, si intende:
 - a) per "cyberbullismo":
 - 1) qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, minaccia, furto ovvero alterazione d'identità, di dati, d'immagine o di contenuti, realizzata per via telematica o con qualunque altro mezzo di diffusione;

- 2) qualunque acquisizione, manipolazione, utilizzo, diffusione o scambio non espressamente autorizzati da chi ne abbia la facoltà e la titolarità, di contenuti o dati personali, che avvenga online o con ogni altra forma o mezzo di diffusione, con lo scopo di offendere, isolare o mettere in ridicolo la vittima, provocando sentimenti di ansia, di timore, di emarginazione anche per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, genere, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima;
- b) per “soggetto interessato”: la persona fisica minore degli anni diciotto, purché maggiore degli anni quattordici, autore delle condotte descritte alla lettera a);
- c) per “soggetto legittimato”: il minore degli anni diciotto, nel cui interesse l’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto delegato può essere richiesta dai genitori, dagli esercenti la potestà genitoriale o dal tutore o da coloro i quali esercitano la tutela sul minore medesimo, in forza di legge o di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria;
- d) per “contenuto”: qualunque tipo di informazione o di dato anche personale, che sia archiviato su supporto fisico, digitale o qualunque altro strumento utilizzabile a tale scopo;
- e) per “Forze dell’Ordine”: il Corpo della Gendarmeria , il Corpo della Guardia di Rocca – Nucleo Uniformato ed il Corpo della Polizia Civile;
- f) per “peer education”: una proposta educativa attraverso la quale, in un gruppo, alcuni soggetti (peer educators) sono scelti e formati per svolgere il ruolo di educatore nei confronti degli altri membri del gruppo dai quali, però, sono percepiti come loro simili per età, condizione lavorativa, provenienza culturale ed esperienze;
- g) per “Autorità Garante per la protezione dei dati personali”: l’Autorità pubblica incaricata di sorvegliare l’applicazione della Legge 21 dicembre 2018 n.171 e successive modifiche, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Art. 3

(Reclamo o segnalazione all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali)

1. Il soggetto legittimato, nel caso in cui ritenga sia avvenuto un accesso od una divulgazione non autorizzata di dati personali, ha la facoltà, entro settantadue ore dalla venuta conoscenza della violazione, di depositare reclamo scritto o segnalazione all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 66 e 68 della Legge n.171/2018 e successive modifiche.

Art. 4

(Richiamo verbale)

1. Il richiamo verbale è un provvedimento amministrativo di prevenzione adottato dal Comandante della Gendarmeria, o da suo delegato, nei confronti del soggetto interessato, autore di atti di cyberbullismo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), volto ad evitare che le medesime condotte siano ripetute.
2. Il soggetto legittimato può avanzare apposita richiesta al Comandante della Gendarmeria, qualora il soggetto interessato sia chiaramente individuabile. La richiesta può essere avanzata nel caso in cui non sia già stata presentata querela al Commissario della Legge, Giudice Inquirente, e non siano stati commessi fatti integranti reati procedibili d’ufficio.
3. La richiesta di cui al comma 2 deve contenere una dettagliata esposizione dei fatti, eventuale documentazione ed una descrizione dei soggetti a qualunque titolo coinvolti. Non sono ammesse segnalazioni anonime, ma è garantita l’assoluta riservatezza delle generalità del segnalante.
4. Il Comandante della Gendarmeria o suo delegato, verificata la documentazione prodotta e, sentiti il soggetto interessato e le persone informate sui fatti, valuta la gravità delle condotte e decide in ordine all’adozione del provvedimento di cui al comma 1.

5. Ove la richiesta di cui al comma 2 sia accolta, il Comandante della Gendarmeria, o suo delegato, convocato il soggetto interessato, alla presenza di almeno un esercente la potestà genitoriale o del tutore, lo richiama verbalmente, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge ed informandolo sull'attività di supporto e rieducazione dell'UOC Servizio Minori. Il Comandante della Gendarmeria, o suo delegato, redige processo verbale, di cui viene notificata copia al soggetto legittimato ed al soggetto interessato.
6. Il Comandante della Gendarmeria, o suo delegato, segnala all'UOC Servizio Minori la condotta per la quale è intervenuto il richiamo verbale.
7. L'UOC Servizio Minori, dopo la segnalazione di cui al comma 6, previa indagine sociale, promuove ogni necessario intervento volto alla rieducazione del soggetto interessato.

Art. 5

(Tutela della dignità del soggetto legittimato)

1. Qualora un soggetto legittimato, ritenga essersi verificata una delle condotte di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), integrante astrattamente una fattispecie di reato, può sporgere querela innanzi al Tribunale della Repubblica di San Marino, rivolta al Commissario della Legge, in qualità di Giudice Inquirente, ovvero alle Forze dell'Ordine che, in tal caso, devono darne comunicazione all'Autorità Giudiziaria entro settantadue ore dal ricevimento.
2. Il soggetto legittimato è tenuto ad informare il Comandante della Gendarmeria, nel caso in cui abbia già presentato la richiesta di cui all'articolo 4, del deposito della querela. In tal caso il procedimento innanzi al Comandante della Gendarmeria decade.
3. La querela, di cui al comma 1, deve contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte, ove individuate, e ad essa possono essere allegati gli elementi ovvero i mezzi di prova comprovanti quanto dichiarato.
4. Il Giudice Inquirente, titolare del fascicolo, può trasmettere al Giudice Tutelare copia del fascicolo per quanto di competenza e procede con l'istruttoria dello stesso.

Art. 6

(Obblighi di segnalazione)

1. Il Dirigente scolastico, che sia a conoscenza di atti di cyberbullismo, anche su segnalazione del personale scolastico docente e non docente, ne informa tempestivamente gli esercenti la potestà genitoriale o il tutore sul soggetto legittimato, attivando altresì, nel rispetto delle proprie competenze e prerogative, adeguate azioni di carattere educativo e preventivo. Qualora il Dirigente scolastico lo ritenga necessario, informa, mediante segnalazione scritta, anche le Forze dell'Ordine.
2. I Servizi Sociali, le Forze dell'Ordine e tutti gli esercenti una professione sanitaria, sia pubblica sia privata, sono tenuti a segnalare agli organi competenti gli atti di cyberbullismo di cui siano a conoscenza per ragioni del loro ufficio o professione.
3. Qualora gli atti di cyberbullismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) integrino astrattamente ipotesi di reato procedibili d'ufficio o la vittima presenti formale querela per reati perseguibili ad iniziativa di parte, competente a ricevere la segnalazione è il Commissario della Legge, Giudice Inquirente. Il Giudice Inquirente è tenuto a dare tempestiva comunicazione della notizia di reato al Giudice Tutelare, per i provvedimenti di sua competenza.
4. Fuori dai casi di cui al comma 3, ossia qualora gli atti di cyberbullismo non integrino ipotesi di reato procedibili d'ufficio o in assenza di formale querela per reati perseguibili ad iniziativa di parte, competente a ricevere la segnalazione è l'UOS Tutela Minori.
5. La segnalazione non comporta violazione del segreto d'ufficio e professionale. L'Autorità Giudiziaria è tenuta a garantire la riservatezza della segnalazione e degli atti del procedimento, nei limiti delle garanzie del processo.

Art. 7

(Tavolo per la Prevenzione e il Contrasto del Cyberbullismo)

1. Il Tavolo multidisciplinare ed intersettoriale per la programmazione e il coordinamento degli interventi di promozione ed educazione alla salute nelle scuole, di cui alle deliberazioni del Congresso di Stato n.79 del 29 dicembre 2016 e n.25 del 5 agosto 2019, assume, nell'ambito delle sue attività, anche la specifica funzione di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo, nonché, di monitoraggio sull'uso problematico dei social media.
2. Quando il Tavolo, di cui al comma 1, si riunisce in merito alle tematiche del presente decreto delegato, assume la denominazione di Tavolo per la Prevenzione e il Contrasto del Cyberbullismo, di seguito in breve "TPCC".
3. I componenti del TPCC, oltre ai membri stabiliti nelle deliberazioni citate al comma 1, sono anche i seguenti:
 - a) il Comandante del Corpo della Gendarmeria, o un suo delegato;
 - b) un rappresentante dell'Authority per le Pari Opportunità;
 - c) un rappresentante nominato dall'UOC Servizio Minori;
 - d) un rappresentante nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino;
 - e) un rappresentante nominato da associazioni di diritto sammarinese, giuridicamente riconosciute, con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti o nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo;
 - f) il coordinatore del Gruppo per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo di cui all'articolo 9, comma 4.
4. Ai soggetti, che partecipano ai lavori del tavolo, non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

Art. 8

(Piano di azione integrato)

1. Il TPCC redige, entro sei mesi dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo ed incarica le Forze dell'Ordine per una raccolta di dati, finalizzata al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni per una migliore tutela dei minori.
2. Il piano di azione deve essere sottoposto ad aggiornamento periodico, almeno una volta ogni due anni, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal TPCC.
3. Il piano di cui al comma 1 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo, rivolte ai cittadini con il coinvolgimento primario dei servizi socio-educativi presenti sul territorio, in sinergia con le scuole di ogni ordine e grado.
4. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, la Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura promuove periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, mediante la collaborazione dei principali media e degli organi di comunicazione e di stampa, nonché, di soggetti privati ed associazioni.
5. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il TPCC inoltra, per il tramite della Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura, al Consiglio Grande e Generale apposita relazione sull'attività svolta.

Art. 9

(Linee di orientamento per la prevenzione ed il contrasto in ambito scolastico)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, la Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura, entro sei mesi dalla ratifica del presente decreto delegato, adotta linee di orientamento per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo nelle scuole e provvede al loro

aggiornamento con cadenza annuale, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze dell'Ordine.

2. Le linee di orientamento di cui al comma 1 devono includere:

- a) la formazione costante del personale docente scolastico;
- b) la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che diano disponibilità ed abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole;
- c) la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;
- d) l'educazione emotiva della comunicazione e della risoluzione non violenta tra pari;
- e) la realizzazione di attività progettuali, aventi carattere di continuità tra classi e diversi ordini di scuola.

3. Il Dirigente di ogni ordine di scuola, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche mediante la collaborazione, per tali iniziative, delle Forze dell'Ordine, nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

4. I referenti, di cui al comma 3, compongono il Gruppo per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo (GPCC) ed individuano, tra loro, un coordinatore.

5. La Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura promuove ed organizza:

- a) l'emissione di bandi, almeno uno ogni due anni, per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da ogni ordine di scuola, anche in collaborazione con l'UOC Servizio Minori, le Giunte di Castello, le Forze dell'Ordine, associazioni e fondazioni, relativi alla realizzazione sul territorio di azioni volte al contrasto del cyberbullismo e all'educazione alla legalità, nonché a favorire tra i minori comportamenti virtuosi e di contrasto del fenomeno, nell'ottica di una maggiore sensibilizzazione;
- b) eventi ed incontri di sensibilizzazione rivolti ai genitori degli studenti, aventi ad oggetto l'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie informatiche.

6. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, compreso il Centro di Formazione Professionale, nell'ambito della propria autonomia e delle risorse disponibili, promuovono quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo, la conoscenza delle problematiche connesse all'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali.

7. Gli oneri derivanti dalle attività, di cui al presente articolo, comprese le eventuali collaborazioni e consulenze professionali, sono imputati sul capitolo di spesa 1-6-4835 "Oneri ed iniziative per la prevenzione del disagio giovanile ed il contrasto al cyberbullismo".

Art. 10

(Progetti di sostegno e recupero)

1. L'UOC Servizio Minori, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità di cui al presente decreto delegato, promuove specifici progetti volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo.

2. In caso di condanna, il Commissario della Legge può disporre in sede di esecuzione, quale misura alternativa alla pena, che il minore sia sottoposto all'affidamento in prova ai servizi sociali, imponendo idonee prescrizioni.

Art. 11

(Linea telefonica di assistenza gratuita e continua)

1. La linea telefonica di assistenza gratuita e continua prevista all'articolo 4 del Decreto Delegato 17 maggio 2018 n.56, già attiva, è a disposizione anche delle vittime di bullismo e cyberbullismo.

2. Il servizio telefonico è attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore con il compito di:
- a) fornire alla vittima, a colui che esercita la potestà genitoriale o al tutore un servizio di assistenza e informazione da parte di personale dotato di adeguate competenze antiviolenza;
 - b) informare prontamente le Forze dell'Ordine competenti nei casi di grave urgenza.

Art. 12
(Abrogazione)

1. È abrogato il Decreto Delegato 29 marzo 2024 n.77. Sono fatti salvi gli atti e gli effetti conformemente compiuti durante la vigenza dello stesso.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 14 agosto 2024/1723 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Rossi – Milena Gasperoni

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi